

Introduzione

Il concetto di “costituzione economica” ormai entrato nell’uso corrente, rappresenta un termine, con il quale, in linea di massima, si vogliono indicare le norme delle Carte costituzionali che disciplinano i rapporti economici in generale. Premesso che le costituzioni economiche hanno incominciato a prendere corpo nel XX secolo con l’entrata in vigore delle costituzioni tipiche dello stato sociale, contenenti cioè norme concernenti l’intervento dei pubblici poteri nell’economia nell’ottica appunto della realizzazione di tale tipo di Stato, non si possono tuttavia sottacere alcune delle diverse opinioni emerse in dottrina sul valore giuridico da attribuire alle costituzioni economiche. Anche a prescindere dalle posizioni intese a negare il concetto stesso di costituzione economica caratterizzando piuttosto lo Stato come uno “Stato economico”.

La Costituzione, come è noto, è materia per giuristi. Negli ultimi anni è diventata però tema di riflessione anche per gli studiosi di economia, proprio per la crescente rilevanza dei contenuti economici. Riteniamo che possa costituire oggetto d’indagine anche per lo storico del pensiero. In fondo, quella che i giuristi chiamano «l’interpretazione secondo l’intenzione del legislatore», è un’operazione logica che, mira a ricostruire storicamente il pensiero (politico, giuridico o economico) dei costituenti.

1. La nozione di “costituzione economica” nell’attuale ordinamento giuridico: evoluzione storica e principi generali;

Il 24 luglio 1943, con la sconfitta di Mussolini, finisce il regime e inizia un’epoca nuova, alla ricerca della liberazione e dell’emergenza.

Contestualmente, i partiti e i movimenti politici si riorganizzano. Inizia un dibattito, di alto profilo, sulle grandi scelte che il paese è chiamato a compiere: la forma di Stato e di governo, la collocazione internazionale del paese, la politica per la ricostruzione. I temi economici sono in primo piano: si discute di fini e strumenti dell’intervento pubblico in economia. Con riferimento ai “*fini*”, la maggior parte dei partiti converge su una posizione pressoché omogenea, “tutti auspicano una profonda riforma dell’ordinamento sociale che assicuri l’elevazione della persona umana, una migliore distribuzione del reddito e l’emancipazione del proletariato”, mentre invece, più interessante è il discorso sui “*mezzi*”, da cui ne scaturisce un ampio dibattito tra i maggiori partiti dell’epoca, che porta all’adozione del Codice di Camaldoli. Questo documento, parte dall’assunto iniziale della socialità dell’uomo. L’individuo si realizza nella società, persegue i propri scopi all’interno di molteplici gruppi o istituzioni sociali: la famiglia, l’impresa, la comunità locale. Pertanto, lo Stato, nasce con un duplice compito: rendere effettiva la libertà d’agire individuale e salvaguardare l’armonia tra le diverse comunità. Lo Stato non crea, ma riconosce e tutela i diritti degli individui e delle comunità e provvede ai bisogni comuni:

- a) garantire i diritti di tutti gli individui e delle comunità e società che essi formano dirette a realizzare i loro interessi e fini umani, onde assicurare l'armonia e l'azione reciproca degli individui, delle famiglie e delle forze sociali;
- b) provvedere agli interessi che sono comuni a tutti.¹

Il Codice dunque, enuncia un importante principio, secondo cui, l'intervento pubblico deve favorire la capacità di individui e gruppi di perseguire per proprio conto i rispettivi fini: «*Tutto ciò deve essere diretto a rendere individui, famiglie e gruppi capaci di risolvere per proprio conto e con le proprie forze e nella propria autonomia i propri problemi, evitando che le organizzazioni che all'uopo sono create siano volte a trattare e a mantenere gli individui come incapaci di vivere con la propria volontà e sotto la propria responsabilità la propria vita*». Questo è il principio che oggi conosciamo come, "principio di sussidiarietà"².

Passano gli anni e gli italiani, votano per la Repubblica. Nella Costituzione repubblicana del 1948 si enunciano principi fondamentali quali i diritti inviolabili dell'uomo ed i doveri inderogabili del cittadino, si ospitano numerose norme relative ai rapporti inter privati e ad istituti tradizionali. Appare dunque evidente come nel testo trovino spazio numerose norme riguardanti la sfera dei rapporti economici, alla quale infatti è dedicato l'intero Titolo III della I Parte. Per indicare l'insieme delle disposizioni costituzionali relative alla materia economica la dottrina ha elaborato la complessa categoria della "costituzione economica". Innanzitutto è utile dare la giusta definizione del concetto. La "costituzione

¹ Cfr. BARUCCI P., *Ricostruzione, pianificazione*, Mezzogiorno, Bologna, il Mulino, 1978.

² Cfr. BOGNETTI G., *La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma*, Milano, Giuffrè, 1993

economica” può essere intesa come l’insieme delle regole superiori che definiscono le finalità e gli strumenti dell’intervento pubblico in economia³. Appare dunque evidente come, la Costituzione italiana delinea un particolare modello di «economia sociale di mercato», ovvero, attribuisce allo Stato «finalità» e «strumenti» che risultano atipici rispetto alle tradizionali costituzioni liberali e socialiste e che tuttavia sono compatibili con un’economia di mercato. Il set di obiettivi è definito nei primi quattro articoli.

- L’Italia è «una Repubblica democratica fondata sul lavoro», e non sul censo, l’istruzione o il privilegio (articolo 1).
- Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (articolo 2).
- Riconosce cioè i diritti della persona e delle comunità intermedie che si pongono tra l’individuo e lo Stato (famiglia, sindacato, associazioni, ecc.). Si impegna a rimuovere gli ostacoli materiali che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3).
- In particolare «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto» (articolo 4)⁴.

Il riconoscimento e la tutela di alcuni diritti rappresentano quindi il «fine» che la Costituzione attribuisce allo Stato. Con riferimento ai mezzi e/o strumenti, vi si pone il problema di come sia possibile garantire i nuovi diritti sociali che la Costituzione intende riconoscere ai cittadini italiani. La risposta è che occorre un

³ Cfr. CASSESE S., *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

⁴ Cfr. A. ALGOSTINO (2007), *Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus “costituzione europea”* (21/02/2007), in www.costituzionalismo.it,

controllo pubblico dell'economia attraverso la predisposizione di un piano economico. Si arriva dunque alla conclusione con l'approvazione di 17 articoli, nei quali si possono rinvenire tre principali «strumenti» di orientamento del mercato verso fini sociali: le limitazioni al diritto di proprietà e di intrapresa economica, il riconoscimento dell'impresa cooperativa e della partecipazione operaia alla gestione delle imprese, la tutela del risparmio e il controllo statale del credito. Come si poteva immaginare, anche in questo caso non sono mancati i dibattiti e le controversie tra le principali forze politiche in campo, arrivando alla conclusione che *“La Costituzione riconosce il diritto di proprietà e di iniziativa privata ma ritiene che lo Stato possa «limitare» quel diritto per «orientare» l'azione individuale verso fini sociali”*⁵.

La cosiddetta Costituzione economica, così come oggi la conosciamo, definì norme di carattere economico e sociale rispondenti all'esigenza di superare l'individualismo liberale ottocentesco.

Sotto il profilo più strettamente economico, un primo approccio lo si trova nel Codice di Commercio del 1865, che rappresenta il primo Codice del Commercio dell'Italia post-unitaria. In realtà esso era il Codice del Commercio del Regno di Sardegna che fu esteso provvisoriamente, con qualche modificazione, all'intero territorio del Regno d'Italia.

L'idea di un Codice del Commercio, in realtà, non era nei programmi del Governo del Regno, perché in materia commerciale vi era già una certa uniformità

⁵ Vedi Amato G., Il mercato nella Costituzione, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, pagg. 7-19, 1992